

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA E I COMUNI ADERENTI, REGOLANTE I RAPPORTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

RICHIAMATI.

- l'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.07.2002 n. 137" istitutivo delle Commissioni Locali per il Paesaggio che esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159, dello stesso codice;
- l'art. 3 della L.R. n. 32/2008 che stabilisce che, nei casi non elencati dal comma 1 dello stesso articolo, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio;
- l'art. 4 della L.R. n. 32/2008. che espressamente cita "I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.";

RICHIAMATA anche la D.G.R. n. 34-10229 del 01.12.08 con la quale la Giunta Regionale stabilisce che:

- la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08, e sulla base dei criteri allegati, è da ritenere, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dalla legge regionale 32/08, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscono, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08 la Commissione locale per il paesaggio in applicazione anche dei criteri succitati;
- a tal fine, ogni Comune titolare delle funzioni paesaggistiche trasmette alla Giunta Regionale la documentazione, indicata nell'allegato, necessaria a consentire la verifica di cui all'art. 159, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;
- a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, con specifico provvedimento del Dirigente del Settore competente in materia di paesaggio si provvederà alla verifica di cui all'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;
- di demandare, altresì, al Dirigente del Settore competente in materia di paesaggio, gli aggiornamenti dell'elenco di cui al punto precedente a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità indicati nell'allegato;
- inoltre, la Regione, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;

RICHIAMATA anche la D.G.R. n. 2-2640 del 22.12.2020 con la quale la Giunta Regionale ha apportato modifiche ed integrazioni alla sopra citata D.G.R. 34-10229.

CONSIDERATO CHE

- il processo di riforma dell'ordinamento locale, culminato nel T.U. 18.8.2000 n. 267, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei servizi da parte dei piccoli Comuni;
- la gestione della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata consente, oltre che una razionalizzazione del servizio ed un'economia di scala resa possibile dalla gestione unitaria, di superare le difficoltà, soprattutto dei piccoli Comuni, per la gestione di una commissione che deve essere composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie e la gestione del patrimonio naturale;
- la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio ne allarga la competenza oltre i confini del singolo Comune dando continuità e omogeneità di trattamento nella pratica applicazione dei casi in esame alla stessa;
- la stessa Giunta Regionale, nei criteri adottati D.G.R. n. 34-10229 del 01.12.08 sottolinea che: "Per garantire maggior efficacia nelle valutazioni alle quali la Commissione locale per il paesaggio è chiamata ad esprimersi e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, è auspicabile che i Comuni, stante anche la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui come espressamente richiesto anche nella legge regionale".

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno DUEMILAVENTUNO addì _____ del mese di _____

TRA

L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con sede legale in Varallo Sesia, Corso Roma n.35, codice fiscale 82003830021, rappresentata dal Sig. Pierluigi Prino, in qualità di Presidente, all'uopo autorizzato con provvedimento consiliare n.15 in data 5.8.2019

E

Il Comune di ALTO SERMENZA, rappresentato dalla Sig.ra Marone Giuliana, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzata con provvedimento n. del ;

Il Comune di BALMUCCIA, rappresentato dal Sig. Uffredi Moreno, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di BOCCIOLETO, rappresentato dal Sig. Fiorone Walter, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di CARCOFORO, rappresentato dal Sig. Bertolini Vittorio, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di CELLIO CON BREIA, rappresentato dal Sig. Todaro Daniele, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di CERVATTO, rappresentato dal Sig.ra Moretti Marina, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di CIVIASCO, rappresentato dal Sig. Calzoni Davide, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di CRAVAGLIANA, rappresentato dalla Sig.ra Leone Monica, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di FOBELLO, rappresentato dalla Sig.ra Baingiu Anna, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di GUARDABOSONE, rappresentato dalla Sig.ra Bosco Nicole, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di PIODE, rappresentato dal Sig. Ferraris Davide, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di POSTUA, rappresentato dalla Sig.ra Patrosso Maria Cristina, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di RASSA, rappresentato dal Sig. Barbaglia Michele, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di ROSSA, rappresentato dal Sig. Rotta Alex, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di SCOPA, rappresentato dal Sig. Farina Cesare, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di VALDUGGIA, rappresentato dal Sig. Prino Pier Luigi, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di VARALLO, rappresentato dal Sig. Botta Eraldo, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

Il Comune di VOCCA, rappresentato dal Sig. Gagliardini Giacomo, in qualità di Sindaco, all'uopo autorizzato con provvedimento n. del;

si approva e si sottoscrive il seguente protocollo d'intesa relativo alla gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio

ART. 1 - OGGETTO E FINE

Gli Enti sottoscrittori del presente protocollo d'intesa gestiscono in forma associata la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.07.2002 n. 137" e all'art. 4 della L.R. n. 32/2008 ed a tal fine individuano l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, quale Ente capofila per la nomina dei componenti della Commissione, la gestione della stessa ed il rilascio dei pareri per le successive e conseguenti autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale.

La commissione, come sopra costituita rilascerà, anche su richiesta, pareri preventivi sugli interventi da svolgersi nel territorio del singolo Comune aderente al presente Protocollo d'Intesa ed il rilascio dei pareri ai Comuni richiedenti per la successiva autorizzazione paesaggistica di competenza comunale.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L'Unione Montana provvede, in applicazione all'art. 4 della L.R. 01.12.2008 n.32, della D.G.R. n. 34-10229 del 01.12.08 e della D.G.R. 2-2640 del 22.12.2020 alla costituzione della Commissione oggetto del presente Protocollo d'Intesa, composta da almeno tre membri effettivi di particolare, pluriennale e qualificata esperienza, come definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di:

- a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
- b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a).

I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate sopra.

La Commissione Locale per il Paesaggio, come sopra costituita, durerà in carica per un periodo di anni tre. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 3 - NORME TECNICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Il regolare funzionamento della Commissione ed il successivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche verrà effettuato secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta della Comunità Montana n.148 del 14/01/2009, successivamente modificato con delibera di Giunta della Comunità Montana Valsesia n. 235 del 17/02/2012, dalla deliberazione di Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 25 del 19/02/2018 e dalla deliberazione di Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 24 del 03/03/2021 che al presente si allegano quale parti integranti e sostanziali, nonché secondo tutte le modalità previste in particolare dalla Legge Regionale 01.12.2008, n.32, dalla D.G.R.01.12.2008 n.34-10229, dalla D.G.R. 22.12.2020 n. 2-2640 ed in generale dalla normativa di riferimento.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'incarico di Responsabile del Procedimento della gestione associata in oggetto è conferito per competenza al Responsabile del Servizio Agrario, Tecnico, Territorio e Ambiente.

ART. 5 – DURATA E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La gestione associata avrà durata fino al 31.12.2030 e le spese per il funzionamento della Commissione sono sostenute dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni che richiederanno l'espressione del parere si obbligheranno a versare una quota in base al seguente criterio:

- €. 50,00 per ciascuna pratica licenziata richiesta da soggetti privati
- Nessun rimborso verrà invece richiesto per le pratiche presentate da soggetti pubblici.

I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Eventuali successivi adeguamenti delle quote saranno oggetto di deliberazione della Giunta dell'Unione.

ART. 7 - RECESSO

Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

ART. 8 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Protocollo d'Intesa si applicano le disposizioni di legge in materia.

L'operatività del presente disciplinare è subordinata alla sua approvazione da parte degli

organi preposti.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Il Presidente dell'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Il Sindaco del Comune di ALTO SERMENZA

Il Sindaco del Comune di BALMUCCIA

Il Sindaco del Comune di BOCCIOLETO

Il Sindaco del Comune di CARCOFORO

Il Sindaco del Comune di CELLIO CON BREIA

Il Sindaco del Comune di CERVATTO

Il Sindaco del Comune di CIVIASCO

Il Sindaco del Comune di CRAVAGLIANA

Il Sindaco del Comune di FOBELLO

Il Sindaco del Comune di GUARDABOSONE

Il Sindaco del Comune di PIODE

Il Sindaco del Comune di POSTUA

Il Sindaco del Comune di RASSA

Il Sindaco del Comune di ROSSA

Il Sindaco del Comune di SCOPA

Il Sindaco del Comune di VALDUGGIA

Il Sindaco del Comune di VARALLO

Il Sindaco del Comune di VOCCA
